



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

REGISTRO DECRETI - REGISTRAZIONE
Prot. 0000075/DVA del 11/03/2016

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

VISTO il provvedimento di esclusione dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale prot. DVA-2012-21681 del 11 settembre 2012, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al "Progetto per la realizzazione delle nuove unità SRU3, SWS3 e OGA2", presentato dalla società Raffineria di Milazzo S.C.p.A.;

VISTA in particolare la prescrizione 3, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, che recita: "*Prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà fornire un idoneo progetto relativo alla cantierizzazione delle opere, che dovrà contenere l'indicazione di tutti gli accorgimenti e i dispositivi previsti per il contenimento delle emissioni e delle alterazioni ambientali, comprensivi anche di quanto previsto per evitare sversamenti accidentali di liquidi inquinanti, in particolare da parte delle macchine di lavorazione nei piazzali di sosta e delle attrezzature di lavaggio, manutenzione e rifornimento, anche in*

referimento alla realizzazione delle opere connesse. Dovranno essere inoltre specificati in dettaglio i movimenti di terra, la destinazione dei materiali di scavo e il piano di smaltimento dei rifiuti, nonché i percorsi dei mezzi di cantiere, avendo particolare di definire opportuni protocolli atti a minimizzare l'interferenza con la viabilità locale.”;

VISTA la nota prot. 002/DIRGE/PM/ab del 8 gennaio 2016, acquisita al prot. 1184/DVA del 19 gennaio 2016, con la quale la società Raffineria di Milazzo S.C.p.A. inviava la documentazione relativa all'ottemperanza alla prescrizione 3 del provvedimento di esclusione dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale prot. DVA-2012-21681 del 11 settembre 2012, come integrata dalla nota prot. 011/DIRGE/PM/ab del 8 febbraio 2016, acquisita al prot. 3323/DVA del 10 febbraio 2016;

VISTA la nota prot. 3958/DVA del 16 febbraio 2016 con la quale è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2003 del 4 marzo 2016, assunto al prot. 830/DVA del 8 marzo 2016, costituito da n. 8 pagine che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che in detto parere la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha valutato che *“la documentazione presentata soddisfa quanto richiesto dalla prescrizione n. 3 in esame indicando:*

- *gli accorgimenti e i dispositivi previsti per il contenimento delle emissioni e delle alterazioni ambientali;*
- *le misure per evitare sversamenti accidentali di liquidi inquinanti, in particolare da parte delle macchine di lavorazione nei piazzali di sosta e delle attrezzature di lavaggio, manutenzione e rifornimento, anche in riferimento alla realizzazione delle opere connesse;*
- *le attività da attuare per garantire la corretta gestione e differenziazione dei rifiuti, sia l'individuazione delle aree di deposito all'interno della raffineria;*
- *i percorsi dei mezzi di cantiere, con i protocolli atti a minimizzare l'interferenza con la viabilità locale;*

[...] e che dall'esame della documentazione presentata il proponente gestirà i materiali di scavo come rifiuto essendo la raffineria posta all'interno di un sito di interesse nazionale.”

SI DETERMINA

l'ottemperanza alla prescrizione 3 del provvedimento di esclusione dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale prot. DVA-2012-21681 del 11 settembre 2012.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Renato Grimaldi

